



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 del 14.4.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), ED ASL DI LECCO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009..

L'anno duemilaundici e questo giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Regione Lombardia, nell'ambito del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, approvato con Legge Regionale n. 33/2009, detta norme relative alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, disponendo tra l'altro che *"i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat...S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita"* (art. 111, comma 1, L. R. cit.).

La legge richiamata attribuisce specifiche competenze al comune ed alla ASL, ed in particolare:

- dispone che se il comune, d'intesa con la ASL competente, accerta che l'allontanamento dei gatti che vivono in stato di libertà dal loro habitat si rende inevitabile per la loro tutela, ne individua altra idonea collocazione nel rispetto delle norme igieniche (art. 11, comma 1, L. R. cit.);
- stabilisce che la ASL, d'intesa con i comuni, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline (art. 111, comma 2, L. R. cit.);
- dispone in ordine agli interventi sanitari che debbono essere assicurati dal dipartimento di prevenzione veterinaria nell'ambito di adeguate strutture ed in merito al ricovero dei gatti in rifugi per animali, prevedendo che tali strutture e rifugi siano autorizzati dal sindaco previo parere favorevole dell'ASL competente (artt. 112, 114, 116 L. R. cit.).

La medesima legge prevede inoltre che le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1999 n. 266 e alla Legge Regionale n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione dei cani e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con la ASL o con i comuni (art. 120 L. R. cit.); e che le medesime associazioni possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con la ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti (artt. 108 e 111, comma 3, L. R. cit.).

Che nell'ambito del Comune di Lecco è attivo ed operante l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) Sezione Provinciale di Lecco, che da tempo, in modo quotidiano, presta la propria attività per favorire il mantenimento delle condizioni di vita dei gatti e per la loro tutela.

Che si ritiene opportuno formalizzare ed istituzionalizzare il ruolo svolto dall'ENPA nel quadro della normativa regionale sopra esposta, stipulando con lo stesso ente una apposita convenzione che sancisca un accordo di collaborazione così come previsto all'Art. 108, comma 1, lettera *h* della Legge Regionale n. 33/2009, tra l'ente morale ed il comune per l'esercizio dei compiti e delle funzioni a quest'ultimo affidate dalla medesima Legge Regionale titolata *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, in un'ottica di attuazione di un programma finalizzato al contenimento e alla cura della popolazione felina che vive in stato di libertà, dandosi atto che l'ENPA costituisce a tal fine soggetto idoneo ai sensi della richiamata normativa.

Che si ritiene inoltre opportuno rendere l'ASL di Lecco parte della stipulanda convenzione, quale soggetto specificamente competente nell'ambito degli interventi sanitari sulla popolazione felina, con particolare riguardo al censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione e degenza post operatoria e di pronto soccorso degli animali, nonché alla formulazione di pareri in ordine alle strutture destinate al ricovero degli animali ed all'esecuzione degli interventi sanitari.

Dato atto che l'ASL di Lecco, con nota del 25 ottobre 2010 Prot N. 52126/10, si è dichiarata disponibile a sottoscrivere la convenzione di cui al presente provvedimento accettandone i contenuti senza dover apportare alcuna modifica o variazione.

Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, composto da N° 7 articoli, che persegue le sopra illustrate finalità e ritenuto di condividere le motivazioni poste alla base della convenzione.

Ritenuto di corrispondere all'ENPA un rimborso per le spese ad esso derivanti dall'attuazione della convenzione; rimborso che viene posto a carico del Comune di Lecco e che viene stabilito nella misura del 50% delle spese stesse e comunque nella misura massima omnicomprensiva di Euro 5.000,00 da imputarsi al *capitolo 6337 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011* che presenta la necessaria disponibilità.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000.

Vista la L. R. n. 33/2009 ed in particolare gli Articoli 108, 111, 112, 114 e 116.

Vista la Legge n. 266/1991.

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione inerente all'accordo di collaborazione ai sensi dell'Art. 108, comma 1, lettera *h*, della L. R. n. 33/2009, tra Comune di Lecco, ENPA - Sezione Provinciale di Lecco, ed ASL di Lecco, allegato al presente atto, per l'attuazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia.

2) Di dare mandato al Direttore del *Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Ambiente – Trasporti* Dott. Arch. Marco Cassin per l'adesione e la firma della convenzione di cui al precedente punto n. 1.

3) Di demandare i conseguenti provvedimenti al medesimo Direttore del *Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Ambiente – Trasporti* Dott. Arch. Marco Cassin.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA



l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione fra Comune di Lecco, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), ed ASL di Lecco per l'attuazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009", ID n. 5510408 del 13/04/2011.

Lecco, 13 aprile 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE - SVILUPPO TERRITORIALE
AMBIENTE - TRASPORTI
Dott. Arch. Marco Cassin



**CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA
POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009**

L'anno duemilaundici, il giorno.....del mese di.....in Lecco presso la Residenza Municipale



fra

il Comune di Lecco, che in seguito sarà chiamato, per brevità, "Comune", C.F. e P. IVA 00625530136, rappresentato dal Dirigente del Settore Pianificazione e Territorio Dott. Arch. Marco Cassin, nato a Cremona il 16 aprile 1964, che agisce e si vincola in nome e per conto del Comune, per dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.....del.....

e

l'Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale di Lecco, che in seguito sarà chiamata per brevità "E.N.P.A.", Codice Fiscale 80116050586 con sede legale in Via Plava 13, Ente Morale di diritto privato ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, iscritto nel registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Lecco, legalmente rappresentato dal Presidente della Sezione Provinciale Dott. Ing. Luigi Mauri, nato a Lecco il 18 settembre 1950

e

l'ASL di Lecco – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Area Omogenea "Sanità, igiene, benessere, produzione animale – Servizio Sanità Animale" con sede a Lecco in Via Tubi 43, Codice Fiscale e Partita IVA 02356390134, legalmente rappresentata dal Dott. Fabrizio Galbiati Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, nato a Casatenovo (LC) il 25 gennaio 1957.

Premesso che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Lombardia, dapprima con la Legge Regionale 16/2006, e successivo Regolamento applicativo, e successivamente con legge n. 33/2009 ha dettato disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l'altro, l'effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari delle ASL e la loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da parte di Associazioni di volontariato che perseguono finalità di protezione degli animali e dell'ambiente, per la tutela e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti randagi;
- sono stati realizzati diversi interventi, rivolti principalmente all'aggiornamento del censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione di un consistente numero di esemplari, e alla prestazione delle necessarie cure zoiatriche ai felini presenti nelle colonie, con il conseguimento di un generale miglioramento delle loro condizioni di vita all'interno delle colonie stesse;
- dall'attività censuaria svolta negli anni scorsi si è accertato che nel territorio del Comune di Lecco sono tuttora presenti numerose colonie di gatti randagi, di cui una parte gravita all'interno dell'abitato, e che è quindi necessario proseguire nelle attività volte a contenere l'aumento della popolazione di felini randagi, per la tutela degli animali stessi e per evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

Finalità

Riconosciuta la necessità di provvedere all'attuazione di interventi per il contenimento della popolazione felina randagia esistente nel territorio del Comune di Lecco, si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:

- a) il costante aggiornamento dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l'inserimento dei dati relativi alle nuove colonie accertate;
- b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
- c) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline.

Per il perseguimento delle suddette finalità i firmatari della presente convenzione concorderanno un programma di massima degli interventi che si intendono realizzare.

- ARTICOLO 2 -

Censimento delle colonie della popolazione felina randagia

L'E.N.P.A. si impegna a provvedere, per il periodo di durata della presente convenzione, mediante propri iscritti volontari, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Lecco. Nello stesso tempo dovrà inoltre effettuare una revisione dei dati almeno di tutte le colonie censite negli ultimi tre anni, rilevando le variazioni intervenute e segnalando quelle che possono considerarsi esaurite.

I dati raccolti potranno essere conservati su supporto cartaceo e/o su un apposito archivio informatico predisposto a cura dell'E.N.P.A. stesso.

L'E.N.P.A. si impegna inoltre a fornire semestralmente tutti i dati aggiornati relativi alle colonie feline al Comune di Lecco ed al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Lecco.

- ARTICOLO 3 -

Sterilizzazioni

Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale, saranno effettuati dall'ASL di Lecco – Servizio di Sanità Animale - tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l'ENPA e la stessa ASL.

L'E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al Comune e al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Lecco. Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente ai suddetti Enti, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

L'E.N.P.A., in relazione ai rapporti con l'ASL, è garante della condizione di "randagi" relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione.

L'E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati.

I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati con un foro al padiglione auricolare, al fine di facilitarne l'identificazione.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale per il periodo di degenza postoperatoria.

Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'ASL per le opportune verifiche.

- ARTICOLO 4 -

Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie

L'E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari, alla gestione delle colonie feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee cure zoiatriche, il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e, ove necessario, l'alimentazione.

L'E.N.P.A. dovrà fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (c.d. "gattari"); ai sensi del comma precedente dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

Ai "gattari" è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I gattari devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitarne la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche.

La qualità e quantità degli interventi potranno variare in base al numero degli operatori incaricati dall'E.N.P.A. ed alle risorse economiche a disposizione dell'ENPA stessa.

- ARTICOLO 5 -

Obblighi delle parti

L'E.N.P.A. si impegna affinché gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato e riferisce ogni 6 (sei) mesi, ovvero entro il 10 luglio e 10 gennaio di ogni anno all'ASL di Lecco ed al Comune di Lecco circa lo stato di attuazione della convenzione.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione degli interventi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione.

- ARTICOLO 6 -

Risorse economiche e modalità di gestione delle spese

L'E.N.P.A. si farà carico di provvedere direttamente a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di cure zoiatriche, igiene e pulizia, e, ove necessaria, alimentazione, ai sensi degli articoli che precedono.

Il Comune di Lecco si fa carico del rimborso delle spese sostenute da ENPA per l'attuazione della presente convenzione, nella misura del 50% delle stesse e in ogni caso sino a un massimo di euro 5.000,00 per l'intero periodo di durata della convenzione. Al fine del rimborso spese, l'ENPA produce al comune apposita documentazione giustificativa ogni 6 (sei) mesi.

- ARTICOLO 7 -

Termini e validità della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale con durata dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. E' escluso il rinnovo tacito ed è necessaria esplicita procedura per il mantenimento in essere della presente convenzione. Ciascuna parte può recedere in ogni tempo ed in tal caso la convenzione si intende automaticamente terminata.

La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative regionali in materia.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91.

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano:

Per il Comune di Lecco
Il Direttore del Settore
Pianificazione – Sviluppo Territoriale
Ambiente - Trasporti
Dott. Arch. Marco Cassin

Per l'E.N.P.A. Sezione Provinciale di Lecco
Il Presidente della Sezione Provinciale
Dott. Ing. Luigi Mauri

Per l'ASL di Lecco
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria
Dott. Fabrizio Galbiati

Data: _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 20 APR. 2011 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 5 MAG. 2011, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 20 APR. 2011.

Li, 20 APR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE